

circ. n. 04/62685 del 03/08/1995

Oggetto: Installazione distributori automatici di sigarette

Il fenomeno dell'installazione dei distributori automatici di sigarette, in relazione alle esperienze maturate dall'attuazione della circolare 04/64550 del 24.1.1992, si è rivelato di portata inferiore a quella precedentemente ipotizzata, per cui sussiste l'opportunità di una revisione dei criteri applicativi di cui alla predetta circolare.

pertanto, per la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 8 Agosto 1977, n.556, come modificato dall'art. 9 della legge 23 Luglio 1980, n.384, viene dettata la seguente disciplina più consona ai principi contenuti nella predetta normativa:

1. L'installazione di distributori automatici all'esterno delle rivendite dei generi di monopolio e nelle loro immediate adiacenze, non è soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
2. Per "immediate adiacenze" deve intendersi lo spazio lungo il muro sul lato di ubicazione della rivendita, entro dieci metri dalla linea di mezzera dell'ingresso alla medesima;
3. I prodotti erogati dai distributori automatici devono essere venduti a prezzi di tariffa. Al riguardo si conferma che un eventuale sovrapprezzo, a qualunque titolo richiesto, costituisce illecita percezione in violazione dell'obbligo fiscale del prezzo imposto al pubblico, e quindi presupposto di evasione fiscale;
4. Il contenuto dei distributori dovrà garantire, sia pure in relazione ai limiti dello strumento, la neutralità dell'offerta dei prodotti, ponendo in evidenza le sigarette più vendute sul mercato nazionale;
5. Resta inteso che le disposizioni di cui ai precedenti punti trovano applicazione anche per l'eventuale installazione dei distributori automatici all'interno delle rivendite di generi di monopolio;
6. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza dell'Amministrazione, l'avvenuta installazione di distributori automatici dovrà essere immediatamente comunicata all'Ispettorato Compartimentale competente per territorio;
7. In merito all'installazione dei distributori automatici all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione, gli Ispettorati Compartimentali adotteranno le conseguenti determinazioni seguendo la procedura prevista per il rilascio dei patentini.

La nuova disciplina relativa all'oggetto sarà portata a conoscenza dei rivenditori mediante avvisi presso i Magazzini Vendita.